



Ordinanza del Sindaco

Numero
4
del **10-02-2026**

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
(Provincia del Sud Sardegna)
Via Trento, 2 – 09037 S.Gavino M.le (SU)

Codice Fiscale: **82001790920**
Partita IVA: **00611440926**

Centralino: **070 937491**

Posta certificata:
protocollo@pec.comune.sangavinomonreale.su.it
Sito Web: www.comune.sangavinomonreale.vs.it

Oggetto: *LIMITAZIONI E DIVIETI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ IN OCCASIONE DELLA 40° EDIZIONE DEL CARNEVALE STORICO SANGAVINESE 2026*

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di febbraio, il Sindaco, Altea Stefano

Premesso che in occasione della **40^a edizione del Carnevale Storico Sangavinese** nel giorno **15 febbraio 2026** si svolgerà la sfilata dei carri allegorici e maschere con grande afflusso di partecipanti e spettatori;

Ritenuto che l'esperienza maturata nelle passate edizioni della manifestazione carnascialesca ha dimostrato che la detenzione e il consumo di bevande ad opera dei partecipanti la sfilata ha comportato un venir meno del decoro, del rispetto delle norme di civile convivenza divenendo causa di rischio a danno della salute, della sicurezza e dell'incolumità delle persone oltre che rendere possibile l'insorgere di turbative all'ordine pubblico;

Rilevato che in occasione di grandi manifestazioni, gli acquirenti da pubblici esercizi di somministrazione, da esercizi commerciali e da laboratori artigianali alimentari, dopo aver acquistato bevande alcoliche, analcoliche o superalcoliche e consumato il loro contenuto, sono soliti abbandonare sul suolo pubblico le bottiglie di vetro, che talvolta vengono frantumate;

Attesa la potenziale pericolosità dei contenitori in vetro, interi e frantumati, ovvero di lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di bevande alcoliche, i quali sono fonte di minaccia e intimidazione per i terzi che possono loro malgrado subire situazioni che mettono a rischio la loro incolumità e sicurezza;

Valutato opportuno per le motivazioni sopra riportate, vietare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e latta ai titolari di posteggi autorizzati per la somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali, ai titolari di pubblici esercizi, circoli privati, nonché distributori automatici;

Ritenuto pertanto opportuno al fine di assicurare, nel caso specifico, il rispetto delle norme di civile convivenza e prevenire rischi a danno della salute, della sicurezza e della incolumità delle persone, garantire l'igiene nelle strade e negli spazi cittadini, oltre che evitare l'insorgere di turbative all'ordine pubblico, adottare un provvedimento di sicurezza urbana contingibile ed urgente, ai sensi degli art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23/05/2008 n. 92, convertito con modifiche nella legge 24/07/2008 n. 125;

Vista la legge 24.11.1981 n. 689 artt. 13 e 20;

Visti gli artt. 689 e 691 del Codice Penale;

VISTI in relazione al divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori:

- D.L. 13.09.2012 n.158 convertito in L. 08.11.2012 n. 189;
- L. 30.03.2001 n. 125;
- Risoluzione del Ministero dello Sviluppo economico n. 18512/2013;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanze in materie di igiene e sanità;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle norme sull'Ordinamento degli Enti Locali, modificato dall'art. 6, comma 1 del Decreto Legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito con la legge 128/2008,

ORDINA

Per il giorno 15 FEBBRAIO 2026 dalle ore 08:00 alle ore 01:00 del giorno seguente :

- a) La sfilata dei carri allegorici prevista nel giorno 15 **FEBBRAIO 2026** dovrà avere termine entro le ore **21:30** del medesimo giorno. I festeggiamenti potranno continuare all'interno dell'area di parcheggio , in VIA PO, fino alle ore 24:00 del giorno stesso;
- b) La **polizia Locale** e gli **operai del Comune** dovranno prestare servizio secondo quanto stabilito dai rispettivi Responsabili di Servizio, in relazione alla contingente necessità, fino alle ore **21:30** dei giorni relativi alle sfilate;
- c) **DURANTE GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI O DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, È VIETATA LA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE PER ASPORTO . E' VIETATA LA VENDITA E/O LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE SUPERALCOLICHE**

Nel dettaglio:

- ai titolari di esercizi commerciali su aree private è vietata l'esposizione e la vendita di bevande superalcoliche;
 - ai titolari di posteggi autorizzati è vietata la vendita per asporto, è consentita unicamente la mescita al banco delle bevande alcoliche ai maggiorenni e analcoliche ai minorenni. È escluso tassativamente l'uso del vetro. E' vietato vendere o somministrare bevande superalcoliche a chiunque.
 - ai titolari di pubblici esercizi, ai circoli privati nonché distributori automatici è vietata la vendita per asporto; è consentita unicamente la mescita al banco delle bevande alcoliche ai maggiorenni e analcoliche ai minorenni esclusivamente in bicchieri di materiale infrangibile (plastica, carta). È escluso tassativamente l'uso del vetro. E' vietato vendere o somministrare bevande superalcoliche a chiunque.
- d) **È VIETATO IL POSSESSO E LA DETENZIONE DI BOTTIGLIE IN VETRO, LATTA O PLASTICA, O QUALUNQUE ALTRO TIPO DI CONTENITORE PER LIQUIDI** in quanto oggetti atti ad offendere o che comunque possono essere fonte di pericolo per la pubblica incolumità. Sono esentate dal divieto le bottigliette in plastica (di capacità non superiore ai **500 ml**) contenenti acqua. Tale divieto vale in tutta l'area della sfilata carnevalesca e nelle sue zone limitrofe.
 - e) **E' VIETATO:**
 - vendere, detenere o far uso di materiale esplosivo o infiammabile di qualsiasi natura;
 - vendere, detenere o far uso di oggetti contundenti di qualsiasi fattura o materiale (manganelli, martelletti, bastoni, caschi modulari e integrali ecc.);

- vendere, detenere o far uso di oggetti atti ad offendere o disturbare le persone (pistole ad aria compressa esplodenti pallini di gomma o plastica, contenitori atti a spruzzare acqua o altri liquidi di qualsiasi composizione, spray irritante, ecc.);
- vendere, detenere o far uso di trombe pneumatiche ad alta intensità acustica;
- detenere per il consumo bottiglie o contenitori di liquidi di qualunque forma, dimensione e materiale ad eccezione delle bottigliette (max 500 ml) contenti acqua.

f) E' VIETATO

- partecipare come figurante o seguire il corso della sfilata indossando zaini e/o borsoni.

SI RICORDA POICHE' GIA' PREVISTO PER LEGGE (gli artt. 689 e 691 del Codice Penale - D.L. 13.09.2012 n.158 convertito in L. 08.11.2012 n. 189 - - L. 30.03.2001 n. 125):

E' VIETATO:

SOMMINISTRARE O VENDERE ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 16 (Arresto fino a un anno);
SOMMINISTRARE O VENDERE ALCOLICI AI MINORI DI ANNI 18 (Sanzione pecuniaria)

SANZIONI

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale , fatte salve le fattispecie integranti violazione amministrativa ovvero sussumibili nelle condotte previste e punite dagli artt. 689 e 691 del Codice Penale.

I prodotti oggetto della presente Ordinanza, se trovati, detenuti, usati o comunque in possesso durante il periodo indicato, saranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e confiscati ai sensi del successivo art. 20.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 54 c. 4° D.Lgs n. 267/2000 la tempestiva comunicazione del presente atto al Sig. Prefetto di Cagliari.

AVVERTE

1) Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto di Cagliari entro 30 giorni ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

2) Che ai sensi del D.Lgs 02.07.2010, n. 104 , avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero entro 120 giorni proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

3) Ai sensi dell'art. 3 c. 4° della Legge 241/90 avverte che responsabile del procedimento è il Comandante di Polizia municipale di questo Comune;

Manda per la notifica a:

A S.E. Sig. Prefetto di Cagliari

1 Comando Polizia Locale San Gavino Monreale;

2 Comando Stazione Carabinieri San Gavino Monreale;

3 Comando Compagnia Carabinieri Villacidro;

4 Comando Tenenza Guardia di Finanza Sanluri;

5 Sigg.ri esercenti pubblici esercizi su aree private e su aree pubbliche .

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
f.to **Stefano Altea**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-02-2026 al 25-02-2026

San Gavino Monreale, 10-02-2026

L'INCARICATO
f.to **Orru Massimiliano**

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, si dichiara
che la presente copia è CONFORME ALL'ORIGINALE.**

San Gavino Monreale, 10/02/2026

IL FUNZIONARIO
